

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 marzo 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.Lazio.it](http://www.regione.Lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 96.

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2009 del 21 dicembre 2001 concernente: «Legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Sedi comunali, finanziamento lavori capitolo 13111, esercizio finanziario 2001. Importo totale rate mutuo annuali L. 748.163.624» ..... Pag. 6

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2009.

Legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Sedi comunali, finanziamento lavori capitolo 13111, esercizio finanziario 2001. Importo totale rate mutuo annuali L. 748.163.624.

Pag. 7

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2013.

Comune di Roma. Legge regionale n. 36 del 2 luglio 1987, art. 4. Piano particolareggiato zona «O» n. 18 «Castel Verde-Osa S. Eligio». Approvazione ..... Pag. 11

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2014.

Comune di Roma. Legge regionale n. 36 del 2 luglio 1987, art. 4. Piano particolareggiato zona «O» n. 43 «Via Mellano-Valle Porcina-Prato Cornelio». Approvazione ..... Pag. 20

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2015.

Comune di Roma. Legge regionale n. 36 del 2 luglio 1987, art. 4. Piano particolareggiato zona «O» n. 37 «Vermicino». Approvazione ..... Pag. 23

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 2016.

Comune di Roma. Legge regionale n. 36 del 2 luglio 1987, art. 4. Piano particolareggiato zona «O» n. 17 «Prato Fiorito». Approvazione ..... Pag. 31

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

21 DIC. 2001

-----

ADDI: **21 DIC. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....CMIGSTS

ASSENTI: IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N° 2009

OGGETTO: L.R. 26.6.1980 n.88 - Sedi comunali -  
Finanziamento lavori - Cap. 13111 - Es. Fin. 2001 - Importo totale rate mutuo annuali  
E.748.163.624



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge 22 maggio 1971, n° 346;

VISTO l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n° 8;

VISTO l'art.87 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1980, n° 88;

VISTA la legge regionale 10 maggio 2001 n° 11 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001;

ATTESO che lo stanziamento iscritto al capitolo n. 13111 del bilancio 2001, di £. 2.200.000.000= costituisce il limite di impegno per la concessione di contributi pluriennali in misura costante, per la durata necessaria per l'ammortamento dei mutui che verranno contratti per costruzione o ampliamento di edifici destinati a proprie sedi da parte dei Comuni;

VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro del 16 Febbraio 2001 con il quale viene determinato nella misura del 5,50%, in ragione di anno, il saggio di interesse sulle somme che la Cassa Depositi e Prestiti concederà a mutuo;

CONSIDERATO:

- che l'intervento finanziario della Regione per il programma in oggetto può concretizzarsi nella misura necessaria a far fronte al totale ammortamento dei mutui che potranno essere concessi nella misura dell' 8,3679330035%, pari al costo del mutuo -comprensivo di rimborso interessi e capitale- praticato attualmente, ai sensi del precitato D.M. del 16.2.2001, dalla cassa DD. PP. che li concede per una durata di venti anni;

-che lo stanziamento di £. 2.200.000.000=, iscritto al capitolo n. 13111, tenuto conto delle suddette premesse, comporta un volume di investimenti pari a £. 26.290.841.456=;

VISTO il disposto dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, per il quale il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva i piani finanziari in materia di opere pubbliche articolati anche per settori di intervento e ripartisce, fra gli ambiti provinciali, le risorse a disposizione;

VISTO l'art. 16 della Legge Regionale 10 maggio 2001 n. 10 con la quale sono attribuite ai Comuni sottoelencati, a valere sul precitato stanziamento del capitolo 13111, le seguenti quote massime di spese ammissibili:

a) ACQUAPENDENTE (VT)	£ 1.000.000.000=
b) ANZIO (Villa Corsini, Sarsina) (RM)	£ 3.000.000.000=
c) ARDEA (RM)	£ 1.500.000.000=
d) FIANO ROMANO (RM)	£ 500.000.000=
e) FONDI (LT)	£ 2.000.000.000=
f) GALLINARO (FR)	£ 200.000.000=
g) GUIDONIA (RM)	£ 5.000.000.000=
h) MONTEROTONDO (RM)	£ 1.000.000.000=
i) MORLUPO (RM)	£ 1.000.000.000=
l) PIANSANO (VT)	£ 700.000.000=
m) PIGLIO (FR)	£ 300.000.000=
n) SEZZE (LT)	£ 700.000.000=
o) VICALVI (FR)	£ 450.000.000=

per un ammontare complessivo di £. 17.350.000.000=;



CONSIDERATO, per quanto sopra, che le risorse a disposizione per il programma in oggetto possono articolarsi sul restante volume di investimenti pari a £. 8.940.841.456= (£.26.290.841.456= - £. 17.350.000.000=);

CONSIDERATO:

- che, data la disponibilità finanziaria, occorre confermare i criteri approvati con la Deliberazione di Consiglio Regionale dell'8.11.2000 n. 28, relativa al programma di interventi per l'esercizio 2000, e quindi privilegiare - tra gli interventi previsti al cap.13111- quelli finalizzati all'eliminazione delle situazioni di maggior disagio e pertanto definire, quale obiettivo prioritario, quello di conseguire la piena funzionalità di Sedi comunali che ancora non lo siano;

- che il suddetto obiettivo può essere mirato, per le nuove costruzioni, verso interventi di completamento di edifici che non si sono potuti ultimare per carenza di finanziamenti (e che risultano quindi ancora inutilizzabili) al fine di renderli fruibili e funzionanti;

- che il suddetto obiettivo può essere mirato, per gli ampliamenti, verso interventi anch'essi di completamento ovvero tali da consentire la costruzione di nuovi spazi ed ambienti attualmente non esistenti ma indispensabili per la funzionalità dell'attuale Sede comunale;

- che nell'ambito degli interventi di cui sopra occorre definire la priorità per quelli di completamento che siano tali da rendere la Sede comunale pienamente funzionale e funzionante;

- che al fine di determinare la ripartizione, per ambito provinciale, delle risorse disponibili occorre, al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici, tenere conto della popolazione residente e, nell'ottica del riequilibrio territoriale mirante a favorire realtà periferiche nei confronti della Capitale che -tra l'altro- può contare su rilevanti proprie capacità economiche d'intervento, non tener conto di quella residente nel comune di Roma;

- che al fine suddetto, essendo previsti dall'art.16 della citata L.R. n° 10/2001, n° 13 specifici finanziamenti per le sedi dei Comuni di Acquapendente (VT), Anzio (RM), Ardea (RM), Fiano Romano (RM), Fondi (LT), Gallinaro (FR), Guidonia (RM), Monterotondo (RM), Morlupo (RM), Piansano (VT), Piglio (FR), Sezze (LT) e Vicalvi (FR);

- che, per quanto sopra, la ripartizione dei contributi può effettuarsi per ambito provinciale in rapporto alla distribuzione territoriale dei cittadini residenti detraendo - per la Provincia di Roma- il numero dei cittadini residenti nella Capitale e quella residente nei Comuni di Anzio, Ardea, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo e Morlupo; per la provincia di Frosinone il numero dei cittadini residenti nei comuni di Gallinaro, Piglio e Vicalvi; per la provincia di Latina i cittadini residenti nei comuni di Fondi e Sezze e, per la provincia di Viterbo il numero dei cittadini residenti nei comuni Acquapendente e Piansano, secondo la seguente tabella riportante dati ISTAT relativi alla fine del 1998:

	Popolazione residente	% su totale gen.le
Prov. di Frosinone	487.689	20,74
Prov. di Latina	452.517	19,25
Prov. di Rieti	150.650	6,41
Prov. di Roma	976.080	41,52
Prov. di Viterbo	283.947	12,08
TOTALI	2.350.883	100,00

TENUTO CONTO che occorre procedere alla ripartizione del finanziamento di £.8.940.841.456= nell'ambito dei fondi previsti al capitolo di spesa n. 13111 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 e che tale ripartizione può essere effettuata adottando le medesime percentuali di cui sopra:

CONSIDERATO che tale adempimento permetterà alle Amministrazioni Provinciali di esercitare le proprie competenze disciplinate dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;

RITENUTO che i finanziamenti che saranno concessi in virtù di questo atto debbano rimanere invariati e non soggetti ad incrementi, anche se dovuti a variazioni del tasso di interesse praticato dalla Cassa DD.PP., per rispetto ai limiti dello stanziamento del competente capitolo di bilancio.

CONSIDERATO che con nota n. 52890 dell'1.8.2001 era stata trasmessa dalla Giunta Regionale la proposta di Deliberazione Consiliare concernente l'approvazione del programma di cui trattasi;

ACCERTATO in via informale che le Commissioni Consiliari competenti per il merito hanno già espresso parere favorevole al provvedimento senza modifiche;

ACCERTATO che il Consiglio Regionale per motivi tecnici non potrà approvare il provvedimento, a suo tempo trasmesso, entro il 31 dicembre 2001, né potrà essere adottato successivamente, perché attinente al bilancio per l'esercizio in corso;

CONSIDERATO che, per il rispetto del principio di annualità del bilancio, è necessario provvedere all'approvazione dell'impegno di spesa, per gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio a carico del Cap. 13111, entro il 31 dicembre 2001;

RILEVATO che la Deliberazione di Consiglio, di approvazione del programma dei finanziamenti di cui trattasi, è propedeutica all'assunzione dell'impegno di spesa;

RITENUTO, per quanto sopra, che sussistono le condizioni poste dall'art.22, punto 10) dello Statuto Regionale per l'assunzione dei poteri del Consiglio;

all'unanimità

#### DELIBERA

di approvare, con i poteri del Consiglio Regionale e salvo ratifica, ai sensi dell'art. 22, punto 10, dello Statuto Regionale:

1) Per interventi da eseguire in Sedi comunali, la seguente ripartizione territoriale della somma complessiva di £. 8.940.841.456= nell'ambito del finanziamento previsto al capitolo n. 13111 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001, approvato con legge regionale 10 maggio 2001 n° 11, in misura costante pari al 8,3679330035% per la durata di venti anni:

	% di ripartizione	Volume investimenti	Contributo pluriennale
Prov. di Frosinone	20,74	£. 1.854.330.518	£. 155.169.136
Prov. di Latina	19,25	£. 1.721.111.980	£. 144.021.497
Prov. di Rieti	6,41	£. 573.107.938	£. 47.957.289
Prov. di Roma	41,52	£. 3.712.237.372	£. 310.637.536
Prov. di Viterbo	12,08	£. 1.080.053.648	£. 90.378.166
TOTALI	100,00	£. 8.940.841.456=	£. 748.163.624 =

2) Le Amministrazioni Provinciali sono delegate ad approvare i rispettivi programmi ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, entro i limiti della previsione finanziaria come sopra precisati ed inviarli, approvati, alla Regione per i successivi adempimenti di cui all'art.4 della legge regionale n. 88, del 1980, entro il termine perentorio di centoventi giorni a decorrere dalla data di comunicazione che sarà effettuata a cura dell'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

3) Nel formulare i suddetti programmi le Amministrazioni Provinciali dovranno individuare interventi del seguente tipo:

a) per le nuove costruzioni, interventi di completamento di edifici che non si sono potuti ultimare per carenza di finanziamenti (e che risultano quindi ancora inutilizzabili) al fine di renderli fruibili e funzionanti;

b) per gli ampliamenti, interventi anch'essi di completamento ovvero tali da consentire la costruzione di nuovi spazi ed ambienti attualmente non esistenti ma indispensabili per la funzionalità dell'attuale Sede comunale;

4) Le Amministrazioni Provinciali, nell'individuazione degli interventi da proporre, dovranno considerare prioritari quelli di completamento che siano tali da rendere la Sede comunale pienamente funzionale e funzionante;

5) Gli interventi proposti, che dovranno essere immediatamente attuabili e coerenti anche dal punto di vista tecnico-economico onde evitare la possibilità di non completa realizzazione delle opere, dovranno essere rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza ed accessibilità ed in particolare al DPR 24 luglio 1996 n°503 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

6) Le Deliberazioni di approvazione dei programmi dovranno essere corredate da relazioni esplicative sulle scelte delle opere elegibili a contributo, come dal disposto dell'art.3, penultimo comma, della legge regionale 26 giugno 1980, n. 38;

7) La concessione formale dei contributi in annualità, per l'attuazione dei suddetti programmi e l'assunzione dei relativi impegni, verrà effettuata per singolo intervento dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6;

8) Le amministrazioni Provinciali effettueranno delle verifiche periodiche dello stato di attuazione dei programmi per evitare la formazione di residui passivi e per il compiuto perseguimento degli obiettivi prefissi;


9) La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere finanziate seguiranno il disposto del capo terzo della menzionata legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;

10) I finanziamenti concessi in virtù di questo atto non sono variabili ed eventuale incrementi dei costi, anche se dovuti all'aumento del tasso di interesse praticato dalla Cassa DD.PP., restano a carico dei Comuni.

11) Le comunicazioni ai Comuni inclusi nel programma di interventi saranno effettuate a cura delle rispettive Amministrazioni provinciali;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



08 GEN. 2002